

AIDC Sez. Milano

*Rassegna a cura della Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione Europea*¹

Sommario n.1/2018

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Imposta sul valore aggiunto

- Sentenza 26 ottobre 2017, BB construct s. r. o., Principio del Ne bis in idem - Causa C-534/16
- Sentenza 15 novembre 2017, Cause riunite C-374/16 e C-375/16, Rochus Geissel - Igor Butin
- Sentenza 22 febbraio 2018, Causa C-628/16, Kreuzmayr GmbH
- Sentenza 22 febbraio 2018, Causa C-396/16, T-2
- Sentenza 22 febbraio 2018, Causa C-182/17, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft
- Sentenza 28 febbraio 2018, Causa C-672/16, Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA

Fiscalità diretta

- Sentenza 26 ottobre 2017, Causa C-39/16, Argenta Spaarbank NV
- Sentenza 23 novembre 2017, Causa C-292/16, A Oy
- Sentenza 20 dicembre 2017, Cause riunite C-504/16 e C-613/16, Deister Holding AG - Juhler Holding A/S
- *Sentenza 22 febbraio 2018, Cause riunite C-398/16 e C-399/16, X BV – X NV,*

Accise-Dogane

- Sentenza 1° marzo 2018, Causa C-76/17, SC Petrotel-Lukoil SA

Aiuti di Stato

- Sentenza 28 febbraio 2018, Causa C-518/16, ZPT AD

Diritto societario

- Sentenza della Corte 25 ottobre 2017, Causa C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.

Cause pendenti

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) del 25 febbraio 2016 – N Luxembourg 1 / Skatteministeriet - Causa C-115/16
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) del 25 febbraio 2016 – Skatteministeriet / T Danmark e Y Denmark Aps - Cause riunite C-116/16, C-117/16
- Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) dell'8 luglio 2016 - X Denmark A/S – Causa C-118/16
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) dell'8 luglio 2016 – C Denmark I - Causa C-119/16
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) del 15 luglio 2016 – Z Denmark- C-299/16
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) del 5 agosto 2016 - Marc Jacob e Marc Lassus – Cause riunite C-327/16, C-421/16

¹ *Curatore della rassegna: Alessandro Savorana- Presidente della Commissione*

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 settembre 2017 – Baumgarten sports & more GmbH - Causa C-548/17

Documenti comunitari

- Fiscalità: otto giurisdizioni rimosse dalla black list UE.
- Aiuti di Stato: la Commissione pubblica la versione non riservata della decisione finale negativa sul caso Amazon.
- Tassazione: pubblicato un nuovo studio sulla pianificazione fiscale aggressiva. Indicatori economici sull'abuso fiscale nell'UE.
- IVA - Pubblica Consultazione sulle Frodi nella Digital Economy
- Parlamento Europeo: Nuovo piano d'azione per la tassazione digitale e la creazione di un regime unico di tassazione delle imprese
- Elusione fiscale: accordo raggiunto sulla proposta di direttiva intermediari fiscali

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Imposta sul valore aggiunto

"Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l'evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà d'impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività."

1) L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, all'atto della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di un soggetto passivo il cui amministratore era, anteriormente, amministratore o socio di un'altra persona giuridica, fiscalmente inadempiente, l'Amministrazione fiscale imponga a tale soggetto passivo la costituzione di una garanzia di importo fino a EUR 500 000, sempre che la garanzia richiesta a detto soggetto passivo non ecceda quanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo 273 succitato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Il principio della parità di trattamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'Amministrazione fiscale esiga da un nuovo soggetto passivo, all'atto della sua registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisca, a motivo dei suoi rapporti con un'altra persona giuridica, con arretrati d'imposta, una tale garanzia.

Sentenza della Corte del 26 ottobre 2017, BB construct s. r. o., Causa C-534/16, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

"Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture – Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione."

L'articolo 168, lettera a) e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica.

Sentenza della Corte del 15 novembre 2017, Cause riunite C-374/16 e C-375/16, Rochus Geissel - Igor Butin, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Cessioni successive relative agli stessi beni – Luogo della seconda cessione – Informazione del primo fornitore – Numero di partita IVA – Diritto a detrazione – Legittimo affidamento del soggetto passivo quanto alla sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione”.

1) In circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 32, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica alla seconda di due cessioni successive di un medesimo bene che hanno dato luogo ad un unico trasporto intracomunitario.

2) Qualora la seconda cessione di una catena di due successive cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, costituisca una cessione intracomunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che l'acquirente finale, che si è avvalso a torto di un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte, non può detrarre a titolo di imposta sul valore aggiunto a monte, l'imposta sul valore aggiunto versata al fornitore sulla sola base delle fatture trasmesse dall'operatore intermedio che ha conferito alla sua cessione un'erronea qualificazione.

Sentenza del 22 febbraio 2018, Causa C-628/16, Kreuzmayr GmbH, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 184 e 185 – Rettifica della detrazione dell'imposta assolta a monte – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione della detrazione – Nozione di “operazioni totalmente o parzialmente non pagate” – Incidenza di una decisione di omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata.”

1) L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018, Causa C-396/16, T-2, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo 13, paragrafo 1 – Non assoggettamento all’imposta – Nozione di “ente di diritto pubblico” – Società commerciale detenuta al 100% da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune – Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune”

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.

2) L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018, Causa C-182/17, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft., reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva IVA – Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili – Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi – Attuazione da parte degli Stati membri – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Inammissibilità”.

Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.

Sentenza del 28 febbraio 2018, Causa C-672/16, Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Fiscalità diretta

“Rinvio pregiudiziale – Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 – Società madri e figlie di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Deducibilità dall’utile imponibile della società madre – Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie – Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi.”

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi. *Sentenza della Corte del 26 ottobre 2017, Causa C-39/16, Argenta Spaarbank NV, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.*

“Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sulle società – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Conferimento di attivi – Stabile organizzazione non residente trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch’essa non residente – Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi – Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall’anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze – Riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione di conferimento di attivi.”

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.

Sentenza della Corte del 23 novembre 2017, Causa C-292/16, A Oy, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5 – Società controllante (cd. “società madre”) – Holding – Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società madre holding non residente – Esenzione – Frode, evasione e abusi in materia tributaria – Presunzione”.

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con il successivo articolo 5, paragrafo 1, da un lato, e l'articolo 49 TFUE, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che, nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste, neghi ad una società madre non residente l'esenzione delle distribuzioni di dividendi dall'imposta sui redditi da capitale, qualora partecipazioni della stessa siano detenute da persone alle quali non spetterebbero il rimborso o l'esenzione dalla ritenuta alla fonte se avessero percepito direttamente i dividendi provenienti da una società figlia residente.

Sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, Cause riunite C-504/16 e C-613/16, Deister Holding AG - Juhler Holding A/S, , reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

“Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Vantaggi connessi alla costituzione di un'entità fiscale unica – Esclusione dei gruppi transfrontalieri”.

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità degli interessi inerenti ad un prestito concluso con una società collegata al fine di finanziare un conferimento di capitale in una controllata avente sede in un altro Stato membro, laddove, nel caso in cui la controllata avesse sede nello stesso Stato membro, la società controllante potrebbe godere della deducibilità costituendo con quest'ultima un'entità fiscalmente integrata.

2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un regime nazionale, come quello oggetto del procedimento principale, che esclude per una società controllante stabilita in uno Stato membro la deducibilità dai propri utili delle minusvalenze derivanti dalle variazioni del tasso di cambio relative all'importo delle proprie partecipazioni in una controllata avente sede in un altro Stato membro, qualora tale regime non assoggetti ad imposta, in maniera simmetrica, le plusvalenze derivanti dalle variazioni stesse.

Sentenza della Corte del 22 febbraio 2018, Cause riunite C-398/16 e C-399/16, X BV – X NV, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Accise-Dogane

“Rinvio pregiudiziale – Tassa di effetto equivalente a dazi doganali – Articolo 30 TFUE – Tributo interno – Articolo 110 TFUE – Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati – Non-ripercussione della tassa sul consumatore – Onere della tassa sostenuto dal contribuente – Rimborso delle somme versate dal contribuente”

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 30 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'onere di una tassa di effetto equivalente contraria a tale articolo deve poter ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo, anche in una situazione in cui il meccanismo di pagamento della tassa è stato concepito, nella normativa nazionale, in modo che tale tassa si ripercuota sul consumatore.

Sentenza della Corte del 1° marzo 2018, Causa C-76/17, SC Petrotel-Lukoil SA, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Aiuti di Stato

“Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 1998/2006 – Articolo 35 TFUE – Aiuto “de minimis” sotto forma di agevolazione fiscale – Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione”

1) L'esame della terza parte della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad incidere sulla validità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

2) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che escludono dal beneficio di un'agevolazione fiscale che costituisce un aiuto de minimis gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all'esportazione.

Sentenza della Corte del 28 febbraio 2018, Causa C-518/16, ZPT AD, reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Diritto societario

“Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Trasformazione transfrontaliera di una società – Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva – Diniego di cancellazione dal registro delle imprese – Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione – Sfera di applicazione della libertà di stabilimento – Restrizione alla libertà di stabilimento – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive.”

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest'ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società.

2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest'ultimo, alla liquidazione della prima società.

Sentenza della Corte del 25 ottobre 2017, Causa C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Cause pendenti

Causa C-115/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 – N Luxembourg 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva interessi e canoni) – Nozione di beneficiario effettivo – Attività in nome proprio per conto altrui – Incidenza dei commenti al modello di convenzione OCSE sull'interpretazione di una direttiva UE – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione di tassazione alla fonte – Abuso attraverso lo sfruttamento di carenze nei sistemi di scambio di informazioni fra gli Stati – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell'Unione di principi nazionali in materia di prevenzione degli abusi.

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1° marzo 2018

reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Cause riunite C-116/16 e C-117/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 – T Danmark E Y Denmark Aps

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva sulle società madri e figlie) – Necessità di un beneficiario effettivo nel caso di pagamenti di dividendi – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione di una ritenuta alla fonte – Rilevanza dei commenti del modello di convenzione OCSE sull'interpretazione di una direttiva UE – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell'Unione di principi nazionali in materia di repressione degli abusi.

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1° marzo 2018

reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Causa C-118/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) l'8 luglio 2016 – X Denmark

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva interessi e canoni) – Nozione di beneficiario effettivo – Attività in nome proprio per conto altrui – Rilevanza dei commenti al modello di convenzione OCSE sull'interpretazione di una direttiva UE – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione della tassazione alla fonte – Abuso attraverso lo sfruttamento di carenze nei sistemi di scambio di informazioni fra gli Stati – Applicazione della direttiva 2003/49/CE ai pagamenti a favore di una S.C.A., lussemburghese, SICAR – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell'Unione di principi nazionali in materia di prevenzione degli abusi.

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1° marzo 2018
reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Causa C-119/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) l'8 luglio 2016 – C Denmark I

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva interessi e canoni) – Nozione di beneficiario effettivo – Attività in nome proprio per conto altrui – Rilevanza dei commentari al modello di convenzione OCSE sull'interpretazione di una direttiva UE – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione della tassazione alla fonte – Abuso attraverso lo sfruttamento di carenze nei sistemi di scambio di informazioni fra gli Stati – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell'Unione di principi nazionali in materia di prevenzione degli abusi.
Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1° marzo 2018
reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Causa C-299/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 15 luglio 2016 – Z Denmark

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva interessi e canoni) – Nozione di beneficiario effettivo – Attività in nome proprio per conto altrui – Rilevanza dei commentari al modello di convenzione OCSE sull'interpretazione di una direttiva UE – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione della tassazione alla fonte – Abuso attraverso lo sfruttamento di carenze nei di sistemi di scambio di informazioni fra gli Stati – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell'Unione di principi nazionali in materia di prevenzione degli abusi.
Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1° marzo 2018
reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Cause riunite C-327/16, C-421/16 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) il 5 agosto 2016 - Marc Jacob e Marc Lassus

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – Meccanismo di differimento di imposta – Potere impositivo dello Stato di residenza – Trasferimento del domicilio fiscale – Rilevanza – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Imputazione delle minusvalenze – Differenza di trattamento delle operazioni imponibili comparabili a seconda che il contribuente abbia esercitato o meno il suo diritto di stabilimento in un altro Stato membro – Giustificazione – Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
Conclusioni dell'avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 15 novembre 2017
reperibile sul sito <http://curia.eu.int/it>.

Causa C-548/17 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 settembre 2017 – Baumgarten sports & more GmbH

Questione pregiudiziale - Se l'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto del compito attribuito al soggetto passivo quale collettore d'imposta per l'erario, debba essere interpretato restrittivamente, nel

senso che l'importo da incassare a titolo della prestazione sia esigibile o quantomeno il suo pagamento non sia soggetto a condizioni.
Non ancora depositate le conclusioni.

DOCUMENTI COMUNITARI

Fiscalità: otto giurisdizioni rimosse dalla black list UE.

Barbados, Grenada, Repubblica di Corea, RAS di Macao, Mongolia, Panama, Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti sono state rimosse dall'elenco degli Stati non cooperativi e le otto giurisdizioni trasferite in una categoria separata di giurisdizioni soggette a un attento monitoraggio.

Il 23 gennaio 2018 il Consiglio ha convenuto che il delisting era giustificato alla luce di una valutazione da parte di esperti degli impegni assunti da queste giurisdizioni per affrontare le carenze individuate dall'UE.

La decisione lascia 9 giurisdizioni nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative su 17 annunciate inizialmente il 5 dicembre 2017. Si tratta di Samoa americane, Bahrain, Guam, Isole Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucia, Samoa e Trinidad e Tobago. L'elenco contiene anche raccomandazioni sui passaggi da prendere per essere cancellati.

Si ricorda che l'elenco dell'UE intende promuovere il buon governo in materia fiscale a livello mondiale, massimizzando gli sforzi per prevenire l'elusione fiscale, la frode fiscale e l'evasione fiscale. È stato preparato nel 2017 in parallelo con il forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Le giurisdizioni che rimangono sulla lista sono fortemente incoraggiate a fare le modifiche loro richieste. La loro legislazione fiscale, le politiche e le pratiche amministrative risultano o possono comportare una perdita di entrate per gli stati membri dell'UE. In attesa di tali cambiamenti, l'UE e gli stati membri potrebbero applicare misure difensive.

(Per ulteriori informazioni consultare il sito:

<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/23/taxation-eight-jurisdictions-removed-from-eu-list/>)

Aiuti di Stato: la Commissione pubblica la versione non riservata della decisione finale negativa sul caso Amazon.

La Commissione ha recentemente pubblicato la versione non riservata della decisione finale negativa adottata il 4 ottobre 2017, concludendo che il Lussemburgo ha concesso indebiti benefici fiscali ad Amazon per circa € 250 milioni.

A seguito di un'indagine approfondita avviata nell'ottobre 2014, la Commissione ha concluso che un ruling fiscale emanato dal Lussemburgo nel 2003 e prolungato nel 2011 ha ridotto le imposte pagate da Amazon in Lussemburgo senza alcuna valida giustificazione.

Il ruling fiscale ha consentito ad Amazon di trasferire la maggior parte dei suoi profitti da una società del gruppo Amazon soggetta a imposte in Lussemburgo (Amazon EU) a una società non soggetta a imposte (Amazon Europe Holding Technologies). In particolare, il ruling fiscale ha approvato il pagamento di una royalty da Amazon EU ad Amazon Europe Holding Technologies, che ha significativamente ridotto i profitti tassabili di Amazon EU.

L'indagine della Commissione ha dimostrato che il livello dei pagamenti delle royalty, approvato dal ruling fiscale, è stato gonfiato e non riflette la realtà economica. Su tale base, la Commissione ha concluso che il ruling fiscale concedeva un vantaggio economico selettivo ad Amazon consentendo al gruppo di pagare meno imposte rispetto ad altre società soggette alle stesse norme fiscali nazionali. Ciò consentito ad Amazon di evitare la tassazione di tre quarti dei profitti realizzati da tutte le vendite Amazon nell'UE.

(Il rapporto è reperibile sul seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=1,2,3)

Tassazione: pubblicato un nuovo studio sulla pianificazione fiscale aggressiva. Indicatori economici sull'abuso fiscale nell'UE.

La Commissione europea ha recentemente pubblicato un nuovo studio (working paper n. 71/2017), sulla pianificazione fiscale aggressiva nella UE.

Lo scopo dello studio è fornire evidenze economiche della rilevanza delle strutture di pianificazione fiscale aggressiva (ATP) per tutti gli Stati membri dell'UE.

Lo studio si basa su indicatori economici disponibili a livello macro e su indicatori derivati da dati a livello di impresa. Per ogni indicatore, lo studio identifica i valori anomali in base a una metodologia ragionevolmente coerente.

Nessuno degli indicatori fornisce di per sé una sicurezza irrefutabile nei confronti della pianificazione fiscale aggressiva. Tuttavia, l'insieme di indicatori deve essere considerato come "evidenza di prova". Sebbene vi siano alcuni limiti, lo studio fornisce un quadro generale di quali Stati membri sembrano essere esposti alle strutture di ATP e di come influisce sulla loro base imponibile (erosione o aumento).

Le strutture ATP discusse sono raggruppate in tre tipologie principali: *i)* tramite pagamenti di interessi, *ii)* tramite pagamenti di royalty e *iii)* tramite prezzi di trasferimento.

Oltre agli indicatori generali che valutano l'esposizione complessiva all'ATP, sono estrapolati anche indicatori specifici per ciascuna delle tipologie ATP. La combinazione di questi indicatori consente di classificare le entità all'interno delle imprese multinazionali (MNE) in tre tipi: *i)* entità target, in cui la base imponibile è ridotta, *ii)* le entità fiscali la cui base imponibile è tassata a un tax rate inferiore e *iii)* entità *conduit* che si trovano all'interno di un gruppo con attività ATP ma senza nessun effetto evidente sulla loro base imponibile.

(Il working paper può essere scaricato, in versione PDF, dal seguente indirizzo internet:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf)

IVA - Pubblica Consultazione sulle Frodi nella Digital Economy

Il 27 febbraio 2018, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle frodi IVA del settore del commercio elettronico. La consultazione terminerà il prossimo 25 aprile.

Questa consultazione ha lo scopo di raccogliere diverse opinioni degli operatori in ordine:

- al problema della frode in materia di IVA nel settore del commercio elettronico (vendite transfrontaliere di beni e servizi tra imprese e consumatori) e la sua dimensione UE;
- se l'attuale quadro giuridico dell'UE per combattere le frodi IVA fornisca alle autorità fiscali dei paesi dell'UE gli strumenti adeguati per combattere le frodi IVA nel settore del commercio elettronico;
- se un approccio armonizzato dell'UE potrebbe fornire strumenti migliori alle autorità fiscali dei paesi dell'UE per combattere le frodi IVA nel settore del commercio elettronico;
- all'impatto delle diverse opzioni politiche in termini di lotta alle frodi, costi normativi e diritti dei singoli, comprese questioni di privacy e protezione dei dati personali.

(Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo internet:

https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_it)

Parlamento Europeo: Nuovo piano d'azione per la tassazione digitale e la creazione di un regime unico di tassazione delle imprese

Con 438 voti in favore, 145 voti contrari e 69 astensioni il Parlamento Europeo il 15 marzo ha approvato la proposta di una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB), parte di una proposta più ampia che mira a creare un regime unico di tassazione delle imprese in UE.

Una misura distinta e complementare che crea le fondamenta di questo sistema, vale a dire la base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), è stata approvata con 451 voti in favore, 141 voti contrari e 59 astensioni.

Insieme, le due misure mirano a colmare i vuoti normativi che hanno permesso ad alcune società, soprattutto le multinazionali del settore digitale di ridurre drasticamente le imposte, evitando di pagare le tasse dove generano i loro profitti. Questo sarebbe in parte possibile attraverso l'uso di indicatori che consentirebbero di identificare se un'impresa ha una "presenza digitale" all'interno di uno Stato membro, e deve quindi essere soggetta a tassazione in quel paese.

Il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di definire tali parametri, quali il numero di utenti o il volume dei contenuti digitali raccolti, per avere un quadro più chiaro del Paese in cui un'impresa genera i suoi profitti. I dati personali sono un patrimonio di grande valore raccolto da società come Facebook, Amazon e Google per creare la propria ricchezza, eppure al momento non sono presi in considerazione nel determinare gli obblighi fiscali.

Le imprese potranno calcolare le tasse sommando profitti e perdite di tutte le proprie filiali nei Paesi membri. Le imposte risultanti sarebbero poi ripartite tra gli Stati membri a seconda del luogo in cui sono stati generati gli utili. L'obiettivo è eliminare l'attuale prassi delle imprese che trasferiscono la propria sede fiscale in Paesi con una bassa tassazione.

Inoltre, secondo le proposte, in tutti gli Stati membri si dovrebbe applicare un unico insieme di norme fiscali. Le imprese non dovrebbero più far riferimento a 28 differenti normative nazionali e sarebbero tenute a rendere conto soltanto a un'unica amministrazione (sportello unico).

Le proposte approvate saranno ora prese in considerazione dai ministri UE.

Elusione fiscale: accordo raggiunto sulla proposta di direttiva intermediari fiscali

Il 13 marzo 2018 il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo su una proposta di direttiva volta a rafforzare la trasparenza al fine di contrastare la pianificazione fiscale transfrontaliera aggressiva. La bozza di direttiva è l'ultima di una serie di misure volte a prevenire l'elusione dell'imposta sulle società. La proposta riflette l'azione 12 del piano d'azione 2013 dell'OCSE per prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

La direttiva richiederà agli intermediari come consulenti fiscali, contabili e avvocati che progettano e / o promuovono schemi di pianificazione fiscale per segnalare schemi considerati potenzialmente aggressivi. Agli stati membri sarà richiesto di scambiare automaticamente le informazioni che ricevono attraverso un database centralizzato. Ciò consentirà di determinare in anticipo i nuovi rischi di elusione fiscale e di adottare misure per contrastarne gli effetti.

Gli Stati membri saranno obbligati a imporre sanzioni agli intermediari che non rispettano le misure di trasparenza.

La bozza di direttiva stabilisce "elementi distintivi" per identificare i tipi di schemi da segnalare alle autorità fiscali. L'obbligo di segnalare un programma non implica che sia "aggressivo", solo che potrebbe essere d'interesse per le autorità fiscali per effettuare controlli: in sostanza, l'obiettivo è identificare pianificazioni non legittime.

Il Consiglio adotterà la direttiva senza ulteriori discussioni una volta che il testo sarà stato completato in tutte le lingue ufficiali. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per recepirlo nelle leggi e

nei regolamenti nazionali. I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020.

(Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo internet:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transparency-intermediaries_en)